

del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002. Pertanto il personale che espleta effettivamente 24 ore di servizio, tolto il periodo di reperibilità di 12 ore all'interno del servizio di 24 ore, e decurtate le otto ore di lavoro ordinario che comunque deve svolgere, non percepisce il compenso forfetario di guardia (in media 37 euro per ogni otto ore) ma ha diritto soltanto a 4 ore di recupero;

dal 1° gennaio 2003, gli operatori del corpo non percepiscono, i pagamenti dei servizi di guardia, di caserma o presidiari e non percepiscono nemmeno lo straordinario; di contro possono usufruire di un giorno di riposo solo dopo avere effettuato due turni consecutivi di servizio;

dal 1° gennaio 2003, inoltre, è stata abolita anche la cosiddetta « Alta Valenza Operativa », ed è stato introdotto il « Compenso forfetario d'impiego » (Finestra Operativa) previsto all'articolo 9 commi 6 e 7 del succitato decreto;

tale compenso verrà corrisposto al personale impegnato in particolari condizioni operative che si protraggono per più di 48 ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione (in media 66 euro per giorni feriali, 131 euro sabato, domenica e festivi);

quello che poteva essere un beneficio per il personale delle motovedette del Corpo, impegnate nella lotta alla immigrazione clandestina, non è stato previsto nella suddetta « variante » e, difettando precise direttive dal Comando Generale, il personale delle Capitanerie di Porto è attualmente escluso da tale beneficio;

inoltre, il personale delle Capitanerie di Porto a parità d'impiego, di compiti, di servizi e di responsabilità, nel 2003 non percepisce più neanche « l'alta valenza operativa » e, di fatto, guadagna molto meno dei pari qualifica delle altre forze armate sia in termini di stipendio che in giornate di recupero;

non si comprende come mai, in prosimità del nuovo anno e quindi in coin-

cidenza con l'entrata in vigore delle nuove indennità, circola sempre più insistente la voce che mancano i fondi per pagare i servizi effettuati, le indennità e le ore di straordinario per i servizi eccedenti l'orario di lavoro settimanale (servizi d'ispezione);

per quanto riguarda, invece la dipendenza militare, al personale delle Capitanerie di Porto, non viene riconosciuta neanche l'indennità di super campagna, benché i servizi che essi svolgono non siano meno importanti, dal punto di vista operativo, di quelli svolti da altro personale militare destinato in Enti prettamente amministrativi —:

per quali ragioni, ed in virtù di quale potestà legislativa, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie ha modificato materie oggetto di disciplina nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, frutto di accordi sindacali, che regolano gli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro del personale militare dipendente delle Capitanerie di Porto;

quali iniziative intenda assumere il Governo per rimediare alla disparità di trattamento di cui sono oggetto i militari delle Capitanerie di Porto e per ripristinare, in loro favore, l'applicazione delle norme contrattuali vigenti. (5-01558)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazione a risposta orale:*

PISTONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la relazione al Parlamento dell'Agenzia delle Entrate sullo stato di servizio di riscossione dei tributi mostra un calo significativo, nei primi 8 mesi del 2002, delle entrate tributarie da accertamento e controllo: nel periodo gennaio-agosto del

2002, infatti, la media mensile delle riscossioni è calata a 210,8 mln di euro, contro i 269,9 del 2001;

dalla relazione suddetta risultano in calo sia le riscossioni da istituti conciliativi che quelle relative ai ruoli medi mensili —:

se non ritenga opportuno spiegare con urgenza e chiarezza quali siano le motivazioni che stanno alla base dell'ennesimo forte calo delle entrate e se non ritenga, altresì, opportuno fornire dati precisi a tal riguardo. (3-01814)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

LOLLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già presentato una interrogazione, che non ha ancora avuto risposta, sulle problematiche relative alla piscina sita nel complesso polifunzionale Fanti di Pescara dove sorge la questura;

si sino verificati fatti nuovi nella vicenda che vede protagonisti la questura di Pescara e l'Agenzia del demanio;

l'Agenzia del demanio ha comunicato che la ditta Sport gestione impianti srl sarebbe risultata aggiudicataria della gara che aveva come oggetto l'affitto della piscina sita all'interno del complesso demaniale, centro polifunzionale della polizia di Stato Franti »;

la gara si sarebbe svolta ad inviti che non hanno coinvolto in nessun modo, secondo quanto risulta all'interrogante, il comune e la provincia di Pescara;

il bando prevedeva come obbligatorio un sopralluogo tecnico di concordarsi con la questura da parte dei potenziali interessati prima della trasmissione dell'offerta;

nessuna richiesta di sopralluogo sarebbe stata avanzata anche se il Demanio ha dichiarato aggiudicata la gara;

risulta all'interrogante che il questore avrebbe inviato una lettera all'Agenzia tesa a sottolineare i problemi sopra esposti e che l'Agenzia del demanio avrebbe risposto con una breve comunicazione nella incredibilmente verrebbero del tutto ignorati i rilievi evidenziati dalla questura —:

se il ministro intenda verificare, nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'Agenzia, le modalità della gara;

se il ministro non creda che si debba tener conto dei suggerimenti e dei rilievi avanzati da varie parti ed in particolare dalla questura stessa. (4-05093)

TARDITI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della legge 383 del 18 ottobre del 2001, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, nel prevedere la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni ha, altresì, stabilito che i trasferimenti di beni e diritti in virtù di donazioni o altre liberalità tra vivi fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso;

in relazione all'ambito di applicazione di queste disposizioni, l'articolo 17 specifica che il nuovo regime fiscale derivante dalla soppressione dell'imposta sulle successioni si applica alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della legge;

al riguardo, va rilevato che l'ambito di applicazione della normativa in que-

stione è diverso da quello previsto dal decreto legislativo n. 342 del 2000 che ha anch'esso profondamente modificato il testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni, prevedendo, tra l'altro, un nuovo criterio di tassazione in forza del quale l'applicazione delle aliquote si riferisce alle sole quote di eredità o del legato e non, come in precedenza, al valore globale dell'asse ereditario;

l'articolo 69 del decreto legislativo n. 342 del 2000 stabilisce, infatti, che le disposizioni in esso contenute si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001. Tenuto conto che il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione è di sei mesi dalla data di apertura, la disciplina di cui all'articolo 69 può essere applicata retroattivamente;

ad avviso dell'interrogante la successione in tempi così ravvicinati delle due fondamentali riforme sopra richiamate ha creato alcuni dubbi interpretativi dovuti in parte alla diversa disciplina riguardante l'ambito temporale di riferimento ai fini dell'applicazione delle nuove norme che in alcuni casi ha comportato delle disparità di trattamento tra eredi e legatari di successioni diverse. La legge n. 342 del 2000, infatti, non riconduce al momento dell'apertura della successione l'applicazione delle nuove e più favorevoli disposizioni con la conseguenza che hanno potuto beneficiare delle nuove aliquote previste dalla legge n. 342 del 2000 solamente coloro che hanno procrastinato il termine di presentazione della dichiarazione di successione dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, creandosi in tal modo disparità di trattamento ai danni dei beneficiari delle successioni che siano state aperte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 —:

quali iniziative di propria competenza intenda adottare al fine di chiarire

la corretta interpretazione della normativa indicata in premessa;

se non ritenga di dovere adottare ogni iniziativa di propria competenza per sanare parzialmente la disparità di trattamento indicata in premessa, anche attraverso l'adozione di iniziative volte all'introduzione di una normativa transitoria che regoli il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina e che preveda una riduzione dell'imposta di successione.

(4-05095)

**PERROTTA.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

come evidenziato nella Relazione sulla gestione dell'esercizio 2001 relativamente agli arbitrati ed ai procedimenti giudiziari ancora in essere della Tav spa, gli oneri, anche significativi, che potrebbero derivare dalla definizione del contenzioso risultano ancora incerti e la loro quantificazione non è al momento suscettibile di una stima attendibile. Pertanto, in attesa di una loro definizione nessun onere è stato imputato alla voce in oggetto —:

se il Ministro intenda chiarire le motivazioni che sottendono alla mancata esatta computazione degli oneri in premessa e se non ritenga che Tav spa debba provvedere affinché venga stanziato a bilancio un fondo per oneri eventuali in materia di contenzioso. (4-05097)

**PERROTTA.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

come si evince dalla Relazione sulla gestione per l'esercizio 2001 della Tav spa risulta il significativo incremento, rispetto all'esercizio precedente, dei costi per servizi del 49 per cento, pari a circa 4,3 milioni di euro, a seguito principalmente dei maggiori oneri per l'attività difensiva svolta dai consulenti legali relativamente

agli arbitrati in essere ed alle consulenze rese per la definizione di alcuni contratti di finanziamento, nonché in misura minore alle manutenzioni di varia natura —:

se il Ministro intenda fornire informazioni in merito al notevole aumento di spesa registrato e se non ritenga di assumere le iniziative necessarie al contenimento di tale voce di spesa da parte della Tav spa. (4-05098)

**PERROTTA.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

come evinto dalla relazione sulla gestione per l'esercizio 2001, della TAV Spa, risultano in corso alcune indagini e procedimenti penali presso varie procure della Repubblica (tra cui Napoli, Frosinone, Roma, Perugia e Milano) che, attinenti al progetto alta velocità/alta capacità, vedono in alcuni casi coinvolti sia precedenti che attuali rappresentanti della società —:

se il Ministro ritenga fornire informazioni in merito all'attuale situazione della società in relazione ai predetti procedimenti penali ed indicare specificamente quali oneri e conseguenze patrimoniali sono derivate o potranno derivare alla società stessa. (4-05099)

**PERROTTA.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

come risulta dalla Relazione sulla gestione per l'esercizio 2001 della TAV S.p.A., nel corso del 2001 è stato avviato un procedimento penale innanzi la procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze a carico, tra gli altri, di un legale rappresentante della società avente

ad oggetto contestazioni relative alle negative interferenze sulla conservazione delle falde acquifere dei lavori di scavo della galleria Firenzuola della tratta alta velocità Bologna-Firenze —:

se il Ministro ritenga dare informazioni in merito all'attuale situazione della società in relazione al predetto procedimento penale, indicando specificamente quali oneri e conseguenze patrimoniali siano derivate o potranno derivare alla società stessa. (4-05100)

**PERROTTA.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

da quanto si evince dalla nota integrativa al bilancio relativo all'esercizio 2001 della TAV spa, in merito al valore del saldo riferito agli « studi e progetti », i cui lavori relativi « non sono direttamente riferibili a singole tratte o nodi », non traspaiono affatto la modalità di attribuzione degli incarichi corrispondenti, né tanto meno le opere di riferimento;

non è nota peraltro, in merito all'indicazione del saldo inizio esercizio riferito ai fornitori « altri », la denominazione delle ditte incaricate —:

se il Ministro interrogato intenda chiarire attraverso quali iniziative selettive la società in questione abbia disposto per 75.013 euro per « studi e progetti »;

se il Ministro ritenga che debba essere chiarito a quali opere future si riferiscano codesti investimenti, e i tempi di realizzazione delle opere medesime. (4-05106)